Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordina:

I

L'ordinanza del DATEC del 23 marzo 2016[1] concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

[2] Per i requisiti generali relativi alla concezione di veicoli conforme alle esigenze dei disabili è determinante il regolamento (UE) n. xx/2019[2]. Una valutazione della conformità da parte di un apposito organismo è necessaria solo per i veicoli che circolano su tratte interoperabili di cui all'articolo 15*a* capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 1983[3] sulle ferrovie. Per gli altri veicoli il richiedente può attestare la conformità mediante una dichiarazione di conformità.

Art. 4 Contrasto, proprietà antiscivolo e caratteristiche ottiche

[1] I requisiti materiali relativi al contrasto sono retti dalla norma SN EN 16584-1:2017[4].

[2] I requisiti relativi alle proprietà antiscivolo e alle caratteristiche ottiche sono retti dalla norma SN EN 16584-3:2017[5].

1 RS **151.342**

2 Regolamento (UE) n. xx/2019 della Commissione, del xx.xx.2019, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, versione della GU L xx del xx.xx.2019, pag. xx.

3 RS **742.141.1**

4 Questa norma può essere ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch, o consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

5 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 4 cpv. 1.

Art. 5 cpv. 2 e 5 (concerne soltanto il testo italiano)

2 I sistemi d'informazione e di comunicazione per gli utenti e i sistemi di chiamata d'emergenza devono essere reperibili, individuabili e utilizzabili da parte degli audiolesi e degli ipovedenti. I requisiti materiali relativi all'informazione e alla comunicazione per gli utenti come pure i sistemi di chiamata d'emergenza sono retti dalla norma SN EN 16584-2:2017[6].

5 Gli orari esposti alle pareti e altre informazioni statiche di questo tipo devono essere sistemati in modo tale che la prima riga in alto si trovi a un'altezza massima di 160 cm. Le dimensioni delle maiuscole devono essere di almeno 4 mm (16 punti). È possibile derogare dalle disposizioni sopra citate, qualora siano disponibili schermi a una distanza adeguata.

Art. 9 cpv. 1 e 2, secondo periodo

1 I requisiti relativi ai pulsanti per l'apertura delle porte dei veicoli sono retti dalla norma SN EN 16584-2:2017[7]. Una valutazione della conformità da parte di un apposito organismo è necessaria solo per i veicoli che circolano su tratte interoperabili. Per gli altri veicoli sottoposti ad autorizzazione il richiedente può attestare la conformità mediante una dichiarazione di conformità.

2 ... Ai posti per le sedie a rotelle sui veicoli non ferroviari, al posto del dispositivo di richiesta di aiuto di cui al regolamento (UE) n. xx/2019[8], possono essere installati pulsanti per la richiesta di fermata.

Art. 12 Segnaletica orizzontale nei trasporti con autobus e filobus

Alle fermate, all'altezza della prima porta del veicolo e a una distanza di 30 cm dal bordo del marciapiede, è necessario apporre segnalazioni tattili e ottiche per gli ipovedenti e i non vedenti di lunghezza di almeno 90 cm e larghezza conforme alla norma SN 640 852[9].

Art. 13 lett. a

Nei trasporti con autobus e filobus occorre garantire la salita e la discesa:

a. alle persone in sedia a rotelle o con deambulatore, prevedendo tra il marciapiede e l'area d'imbarco del veicolo un divario verticale e orizzontale per l'accesso a livello conformi al numero 2.3 dell'allegato al regolamento (UE) n. xx/2019[10];

6 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 4 cpv. 1.
7 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 4 cpv. 1.
8 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 2.
9 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 4 cpv. 1.
10 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 2.

Art. 14 cpv. 2, nota a piè di pagina e lett. f nonché 4

2 I veicoli di tutte le categorie devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 8 del Regolamento n. 107 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite[11] (UNECE). Sono fatte salve le seguenti deroghe (i numeri dell'allegato 8 sono riportati tra parentesi):

f. nei veicoli della categoria M3 con lunghezza superiore a 12 m, impiegati soprattutto negli agglomerati o nel traffico interno a lunga distanza, devono essere disponibili due posti riservati alle sedie a rotelle e il numero di sedili da riservare ai disabili secondo il numero 7.7.8.5.3 dell'allegato 3 del Regolamento n. 107 dell'UNECE, ma almeno due.

4 Negli autobus i servizi igienici devono essere accessibili ai disabili su sedia a rotelle e conformi alle esigenze degli ipovedenti. Il rispetto delle dimensioni e la presenza di un dispositivo di richiesta di aiuto secondo il regolamento (UE) n. xx/2019[12] non sono necessari se l'agibilità è garantita dall'assistenza del personale dell'impresa.

Art. 16 cpv. 1

1 Ai disabili devono essere riservati posti di parcheggio nei pressi dell'accesso principale delle stazioni.

Art. 17 cpv. 1

1 Nei trasporti a fune, nell'area per i passeggeri deve essere disponibile una superficie di manovra per le sedie a rotelle sufficientemente ampia. In applicazione della norma SN EN 13796-1:2017[13] in cabine della capienza massima di dieci posti è sufficiente una superficie di manovra con un diametro di 1200 mm. Nello spazio previsto per le sedie a rotelle non è necessario un dispositivo di richiesta di aiuto conformemente al regolamento (UE) n. xx/2019[14].

Art. 18 cpv. 1 lett. b

1 Nei trasporti a fune, la salita e la discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore vanno assicurate in via prioritaria senza l'assistenza del personale:

11 Regolamento UNECE n. 107, del 18 giugno 1998, sulle condizioni unitarie per l'omologazione dei veicoli delle categorie M_2 e M_3 per quanto concerne le loro caratteristiche generali di costruzione; modificata da ultimo dalla serie d'emendamento 06, complemento 3, in vigore dall'8 ottobre 2015 (Add.106 Rev.6 Emend. 2). Fonte: www.unece.org. Questo regolamento può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestr. 6, 3063 Ittigen.

12 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 2.

13 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 4 cpv. 1.

14 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 2.

b. prevedendo tra il marciapiede e l'area d'imbarco del veicolo un divario verticale e orizzontale per l'accesso a livello conformi al numero 2.3 dell'allegato al regolamento (UE) n. xx/2019[15].

Art. 19 Sistemi d'informazione e comunicazione per gli utenti, sistemi di chiamata d'emergenza

[1] Nei trasporti a fune l'articolo 5 si applica ai sistemi di chiamata d'emergenza.

[2] In caso di esercizio non scortato in funicolari e funivie a va e vieni si applica inoltre agli impianti d'informazione e comunicazione per gli utenti.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.

… Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

[15] Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 2.